

Edizione di mercoledì 19 Gennaio 2022

CASI OPERATIVI

Costi R&S derivanti da contratti stipulati con imprese non residenti
di **EVOLUTION**

PROFESSIONISTI

Nuove tutele per i liberi professionisti
di **Laura Mazzola**

AGEVOLAZIONI

Le modifiche alla detrazione Irpef per i giovani inquilini
di **Gennaro Napolitano**

ENTI NON COMMERCIALI

Il lavoro sportivo dilettantistico e la giurisprudenza della Cassazione – I° parte
di **Guido Martinelli, Marilisa Rogolino**

ACCERTAMENTO

Valida prova contraria gli oneri finanziari correlati al mutuo ipotecario
di **Angelo Ginex**

ENOGASTRONOMIA

Agricoltura Climate smart e alimentazione sostenibile
di **Paola Sartori – Foodwriter e blogger**

CASI OPERATIVI

Costi R&S derivanti da contratti stipulati con imprese non residenti

di **EVOLUTION**



La società Alfa S.r.l. svolge un'intensa attività di ricerca e sviluppo e anche nel corso del 2020 sono proseguiti o sono stati avviati numerosi progetti di ricerca. L'attività di ricerca e sviluppo avviene sulla base di contratti con imprese residenti in altri Paesi dell'Unione Europea.

Tutto ciò premesso si chiede se possano ritenersi qualificate, ai fini del credito d'imposta di cui alla Legge di bilancio 2020, anche le attività di ricerca e sviluppo, commissionate ad Alfa da imprese fiscalmente non residenti, terze rispetto alla Società, non controllate direttamente o indirettamente.

L'articolo 3, comma 1, D.L. 145/2013 prevede la fruizione di un credito di imposta per tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, "a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019».

In relazione alla ricerca commissionata, la circolare AdE 5/E/2016 ha chiarito che la misura agevolativa in esame è rivolta ai soggetti che svolgono attività di ricerca eleggibile sostenendo i relativi costi e che si avvalgono degli eventuali relativi risultati, assumendosi il rischio per l'attività svolta.

[**CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...**](#)



PROFESSIONISTI

Nuove tutele per i liberi professionisti

di **Laura Mazzola**



Sono entrate in vigore norme che prevedono **nuove tutele per i soggetti esercenti arti e professioni**, anche in **forma associata o societaria**, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci sia **inferiore a tre**, o se il professionista tutelato è **nominativamente responsabile dello svolgimento dell'incarico professionale**.

Infatti, i [commi da 927 a 944](#), dell'articolo unico della Legge di bilancio per il 2022, prevedono, nell'ipotesi di **grave malattia o infortunio**, la **sospensione della decorrenza dei termini relativi a adempimenti e versamenti a carico del libero professionista**.

La misura rappresenta una **novità per i professionisti** ma anche **per i clienti cui la tutela di fatto si estende**.

I **requisiti di base** ai fini dell'applicazione delle tutele previste dalla disposizione sono:

- l'esercizio, come **attività principale del libero professionista**, di una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'**obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali**, ai sensi della lettera a) del [comma 933](#);
- l'esistenza, tra il professionista ed il cliente, di un **mandato professionale** avente **data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare**, ai sensi del [comma 934](#).

Per l'applicazione delle nuove tutele occorre rispettare le previsioni del [comma 935](#), in forza del quale **"copia dei mandati professionali, unitamente a un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnata o inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione"**; dove per **"competenti uffici della pubblica amministrazione"** si intendono gli ordini o i collegi professionali di appartenenza.

La disposizione riguarda il verificarsi di una **malattia** o di un **infortunio avvenuto per causa**

violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la **morte** o l'**inabilità permanente al lavoro**, assoluta o parziale, ovvero l'**inabilità temporanea assoluta** con astensione al lavoro per **più di tre giorni**, nonché un infortunio non avvenuto in occasione del lavoro o malattia non correlata al lavoro.

In tali casi, è prevista la **sospensione dei termini relativi agli adempimenti tributari** dal giorno del ricovero in ospedale, o dal giorno di inizio delle cure domiciliari, e **fino a trenta giorni dopo la dimissione** dalla struttura sanitaria **o la conclusione delle cure domiciliari**.

Inoltre, è previsto che la tutela riguardi anche le **libere professioniste**, al verificarsi di diverse situazioni derivanti da uno **stato di gravidanza**.

In particolare, alle disposizioni commentate è equiparato:

- il **parto prematuro** della libera professionista, con sospensione dal giorno del ricovero per il parto al trentesimo giorno successivo;
- l'**interruzione della gravidanza** avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, con sospensione di trenta giorni a decorrere dal giorno dell'interruzione di gravidanza.

Infine, nell'ipotesi di **decesso del professionista**, i termini sono **sospesi per sei mesi a decorrere dalla data del decesso**.

In questo caso spetta al **singolo cliente** del professionista deceduto notificare, entro trenta giorni dal decesso del libero professionista, il relativo mandato professionale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o via pec.

Per tutte le somme sospese, a seguito degli eventi indicati, si applicano gli **interessi al tasso legale**, da versare contestualmente all'imposta o al tributo sospeso.

Dichiarazioni mendaci sono punite con una **sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro** e con l'**arresto da sei mesi a due anni**.

Ogni **diversa violazione** è, invece, punita con una **sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro**.

AGEVOLAZIONI

Le modifiche alla detrazione Irpef per i giovani inquilini

di **Gennaro Napolitano**



La **Legge di bilancio 2022** ha modificato, in senso ampliativo, la disciplina della **detrazione Irpef** riconosciuta, in presenza di determinate condizioni, ai **giovani** in relazione ai **contratti di locazione** stipulati ai sensi della **L. 431/1998**.

A tal fine, quindi, l'[articolo 1, comma 155, L. 234/2021](#), ha completamente **riscritto** il [comma 1-ter](#) dell'**articolo 16 Tuir**.

[Articolo 16, comma 1-ter, Tuir](#): **versione vigente fino al 31 dicembre 2021**

Nella versione vigente fino al **31 dicembre 2021** la disposizione in esame stabiliva che i **giovani** di età compresa **tra i 20 e i 30 anni** che avessero stipulato un **contratto di locazione** in base alla **L. 431/1998** (recante “*Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo*”) per l'**unità immobiliare** adibita ad **abitazione principale**, avessero diritto a una **detrazione** fissata in misura forfetaria, rapportata al numero dei giorni nei quali la medesima unità immobiliare fosse stata adibita ad abitazione principale, di **991,60 euro**.

Per poter usufruire dell'agevolazione, peraltro, la norma richiedeva che il **reddito complessivo** (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non fosse superiore a **15.493,71 euro**.

In materia l'Agenzia delle entrate, nel corso degli anni, ha avuto modo di chiarire che:

- la **detrazione** compete per i **primi tre anni** dalla stipula del contratto sempreché il conduttore si trovi nelle condizioni anagrafiche e reddituali richieste dalla norma ([circolare 34/E/2008, risposta 9.1](#));
- il rispetto dei requisiti richiesti deve essere verificato in **ogni singolo periodo d'imposta** per il quale si chiede di fruire dell'agevolazione; se il contribuente presenta i requisiti richiesti nel primo periodo d'imposta, occorre verificare che gli stessi siano presenti anche nei due anni successivi ([circolare 7/E/2021](#));

- il **requisito dell'età** è soddisfatto se ricorre anche per una **parte del periodo d'imposta** ([circolare 34/E/2008](#), **risposta 9.2**);
- per usufruire della detrazione è necessario che l'unità immobiliare sia **diversa** da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro ai quali il giovane è stato affidato dagli organi competenti ai sensi di legge ([circolare 7/E/2021](#));
- la detrazione è **suddivisa** in base ai **cointestatari** del contratto di locazione dell'abitazione principale; nel caso in cui il contratto di locazione sia stipulato da più conduttori e solo uno abbia i requisiti di età previsti dalla norma, solo quest'ultimo può fruire della detrazione in esame per la sua **quota** ([circolare 34/E/2008](#), **risposta 9.3**).

[Articolo 16, comma 1-ter, Tuir](#): versione vigente dal 1° gennaio 2022

Come detto, la **Legge di bilancio 2022** ha integralmente riscritto la disposizione di cui all'[articolo 16, comma 1-ter, Tuir](#).

Tuttavia, il legislatore ha **confermato** i seguenti aspetti della disciplina previgente:

- l'agevolazione è riferita ai **contratti di locazione** stipulati ai sensi della **431/1998**;
- l'immobile oggetto del contratto di locazione deve essere **diverso** dall'abitazione principale dei genitori del giovane inquilino o di coloro cui lo stesso è affidato;
- per poter usufruire dell'agevolazione il locatario deve avere un **reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro** e avere un'età minima di **20 anni**.

Queste, invece, la **novità** contenute nella nuova versione della disposizione in esame:

- passa **da 30 a 31** (non compiuti) il limite anagrafico massimo;
- la detrazione compete anche nel caso in cui il contratto abbia a oggetto solo una **porzione** dell'unità immobiliare (ad esempio una stanza);
- il periodo di spettanza del beneficio passa **dai primi tre ai primi quattro anni**;
- l'immobile in relazione al quale spetta l'agevolazione deve essere adibito a **residenza del locatario**;
- l'importo della detrazione è più elevato, dato che, per effetto della nuova disciplina, è ora pari al **valore maggiore** tra l'importo forfetario di 991,60 euro (previsto anche dalla norma previgente) e il **20%** dell'ammontare del canone, comunque nel **limite di 2.000 euro**. Ad esempio, in caso di canone annuo fissato a 12.000 euro (1.000 euro al mese), si ha diritto alla detrazione massima di 2.000 euro, in quanto il 20% di 12.000 (2.400) supera il tetto di 2.000 euro; di contro, per un canone annuo di 3.600 euro (300 euro al mese), il bonus spetta nella misura minima di 991,60 euro, poiché il 20% di 3.600, ossia 720, è inferiore al limite di 2.000 euro.

ENTI NON COMMERCIALI

Il lavoro sportivo dilettantistico e la giurisprudenza della Cassazione – I° parte

di Guido Martinelli, Marilisa Rogolino



Dopo la decisione della **CTR Trentino Alto Adige** che avevamo commentato il mese scorso ([*“La giurisprudenza e la riforma del lavoro sportivo”*](#) in *Euroconference News* del 6 dicembre scorso), la **Suprema Corte di Cassazione** ha continuato il suo lavoro di nomofilachia con una serie di **sentenze**, tutte emesse durante le recenti vacanze natalizie, **sul lavoro sportivo dilettantistico** (sentenze nn. 41397/2021; 41467/2021; 41418/2021; 41419/2021; 41420/2021; 41468/2021; 41570/2021; 41729/2021; 175/2022; 177/2022; 952/2022; 953/2022; 954/2022).

Tredici decisioni, tutte della sezione lavoro, univoche e conformi nel ritenere che, **in presenza di una attività sportiva dilettantistica svolta a titolo oneroso, con continuità, in maniera professionale, i compensi sportivi dilettantistici di cui all'[articolo 67, comma 1, lett. m\)](#), Tuir non possano essere riconosciuti** (*“... non consente di includere all'interno dell'area dei redditi diversi le somme percepite da coloro i quali svolgono professionalmente le attività cui le somme si riferiscono..”*).

Queste decisioni si pongono in netta controtendenza rispetto ad un'ampia giurisprudenza di merito.

Secondo la Corte d'appello Firenze, sentenza n. 683/2014: *“... la finalità perseguita dal legislatore è quella di **realizzare un regime di favore a vantaggio delle associazioni sportive dilettantistiche** esentando dal pagamento dell'imposta (e della contribuzione) quanto queste corrispondano in forme di **rimborsi forfettari o di compensi** non solo agli atleti ma anche a tutti coloro che **collaborino con mansioni tecniche o anche gestionali**, al funzionamento della struttura riconosciuta dal Coni. Vi sottende, ovviamente, la **necessità di incentivare questo tipo di attività e di alleggerirne i costi di gestione**, sul presupposto della oggettiva valenza della funzione, anche educativa che consegue **all'esercizio di attività sportive non professionistiche**”*.

Il Tribunale Ancona, con **sentenza n. 3642/2011** ha statuito quanto segue: *“deve, pertanto,*

*ritenersi che il legislatore abbia previsto **l'esonero da tassazione e contribuzione in favore dell'intera attività sportiva dilettantistica**, in tutte le sue manifestazioni, anche laddove non strettamente collegate ad un evento agonistico, così come reso evidente **dall'inclusione in tale esonero anche delle attività di carattere amministrativo-gestionale**".*

Sul punto si veda anche la sentenza della **Corte d'Appello Milano, Sez. Lav., n. 1172/2014** secondo la quale il mancato riferimento alla non professionalità per le prestazioni sportive dilettantistiche contenuto nell'[articolo 67, comma 1, lett. m\), Tuir](#) sarebbe significativo della **voluntas legis** di non attribuire alcuna rilevanza a detto requisito: ci sarebbe "una sorta di presunzione del carattere non professionale delle prestazioni in esame".

Ma l'**orientamento di legittimità** in esame appare anche in **controtendenza** rispetto ad una precedente pronuncia della **Suprema Corte**: "...invero, in un'ottica **premiale** della funzione sociale connessa all'attività sportiva dilettantistica, quale fattore di crescita sul piano relazionale e culturale, il legislatore ha inteso definitivamente chiarire che **anche i compensi per le attività di formazione, istruzione ed assistenza ad attività sportiva dilettantistica beneficiano dell'esenzione fiscale e contributiva**, senza voler limitare, come in precedenza in alcuni ambiti sostenuto, tale favor alle sole prestazioni rese in funzione di una **partecipazione a gare e/o a manifestazioni sportive...**" (Cassazione Civile, Sez. lavoro, ordinanza n. 24365 del 30.09.2019).

Il Collegio, in tutte le tredici decisioni in commento, che ripetono le medesime motivazioni, ripercorre la storia legislativa in ordine alla **tutela assicurativa dello sport fino al quadro normativo attuale**.

Dopo aver ricordato la disciplina dello sport professionistico e la scelta verso la subordinazione per presunzione legislativa, **la Corte punta a distinguere la prestazione sportiva dilettantistica inquadrata come attività a carattere ludico da quella svolta nell'ambito di una prestazione sinallagmatica a carattere lavorativo**.

Viene quindi definitivamente smentita la tesi che inquadrava il **lavoro sportivo dilettantistico** come norma speciale e fattispecie dotata di terzietà rispetto ai criteri ermeneutici del lavoro autonomo o del lavoro subordinato sulla quale si era posta anche la prassi amministrativa.

In tale direzione si erano posti prima il **Ministero del Lavoro** con la sua **nota del 21 febbraio 2014 prot. n. 4036** ("In questo quadro il Ministero ravvisa pertanto l'opportunità di farsi promotore d'intesa con Inps di iniziative di carattere normativo volte ad una graduale introduzione di forme di tutela previdenziale a favore di soggetti che, nell'ambito delle **associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, dalle Federazioni Sportive Nazionali nonché dagli enti di promozione sportiva, svolgono attività sportiva dilettantistica nonché attività amministrativa gestionale non professionale ex articolo 67 primo comma lett. m) ultimo periodo del Tuir**") e, successivamente, l'**Ispettorato Nazionale del Lavoro** con propria **lettera circolare del 01.12.2016 n. 1/2016** (che testualmente riporta: "... la volontà del legislatore ... è stata certamente quella di riservare ai rapporti di collaborazione sportivo – dilettantistici una **normativa speciale volta a favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico** rimarcando la

*specificità di tale settore che contempla anche un **trattamento differenziato rispetto alla disciplina generale che regola i rapporti di lavoro...**”).*

ACCERTAMENTO

Valida prova contraria gli oneri finanziari correlati al mutuo ipotecario

di Angelo Ginex



In tema di accertamento del reddito d'impresa, il sostenimento di **oneri finanziari** correlati alla stipulazione di un contratto di **mutuo ipotecario**, potendo incidere in maniera più o meno significativa sull'**utile di impresa**, rappresenta un valido **elemento di segno contrario** alla presunzione dell'esistenza di maggiori redditi fondata sulla **antieconomicità** della gestione di impresa, di cui il giudice tributario deve avere **debita considerazione**.

Sono queste le conclusioni rassegnate dalla **Corte di Cassazione**, con **ordinanza n. 1427 depositata ieri 18 gennaio**, la quale consolida il filone giurisprudenziale esistente in tema di **onere della prova contraria all'accertamento analitico-induttivo**.

La fattispecie in esame trae origine dalla notifica ad una società in nome collettivo, proprietario di un hotel, e ai suoi soci degli **avvisi di accertamento**, emessi ai sensi dell'[articolo 39, comma 1, lett. d\), D.P.R. 600/1973](#), con i quali, in relazione al periodo di imposta 2009, veniva determinato il **maggior reddito d'impresa** di detta società e, conseguentemente, il **maggior reddito di partecipazione** dei soci.

Tali **atti impositivi** venivano impugnati dinanzi alla competente commissione tributaria provinciale, la quale, in accoglimento dei rispettivi ricorsi, procedeva al loro **annullamento**. Così, l'Agenzia delle Entrate proponeva **ricorso in appello**, che veniva **accolto** dalla Commissione tributaria regionale della Puglia, la quale ribaltava quindi l'esito del giudizio di primo grado.

In particolare, la CTR osservava che: «vista **l'antieconomicità** ripetuta negli anni della attività esercitata, **l'accertamento presuntivo** dell'ufficio, sulla scorta di listini praticati per attività similari, è **fondato**. Invero, non risulta credibile che una società, ove **non** ricorrano **motivi eccezionali**, possa presentare per più anni **dichiarazioni antieconomiche**, anche perché, ove le stesse fossero veritiere,

sarebbe oltremodo difficile resistere sul mercato».

Pertanto, la società e i suoi soci proponevano **ricorso in Cassazione**, avanzando due motivi di impugnazione. Con il **primo motivo** di ricorso, essi lamentavano la nullità della sentenza per **omesso esame di un fatto decisivo** per il giudizio, rappresentato dalla stipulazione di un contratto di **mutuo ipotecario** per l'importo di tre milioni di euro e dal **registro delle presenze** annotate nella struttura alberghiera. Con il **secondo motivo**, invece, essi deducevano la violazione del combinato disposto dell'[articolo 39, comma 1, lett. d\), D.P.R. 600/1973](#), nonché degli [articoli 2729 e 2697 cod.civ.](#), per avere la CTR posto a base dell'accertamento **meri indizi**, omettendo di valutare gli **elementi probatori** adottati dai contribuenti.

I **due motivi** di doglianza, esaminati congiuntamente, sono stati ritenuti **fondati** dalla Corte di Cassazione, che ha quindi **accolto il ricorso** proposto dai contribuenti.

Innanzitutto, la Suprema Corte ha rammentato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di **onere della prova contraria all'accertamento analitico-induttivo**, secondo cui è legittimo il ricorso all'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa ex [articolo 39, comma 1, lett. d\), D.P.R. 600/1973](#), anche in presenza di una contabilità formalmente corretta, ma complessivamente inattendibile, potendosi, in tale ipotesi, evincere l'esistenza di maggiori ricavi o minori costi in base a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, con conseguente **spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente** (cfr., **Cass. Ord. n. 13561/2017**).

Ciò detto, la Cassazione ha rilevato come il giudice di appello, a fronte della **presunzione** dell'esistenza di **maggiori redditi** fondata sulla **antieconomicità** della gestione di impresa, non abbia tenuto in **alcuna considerazione** gli **elementi di segno contrario** adottati dai contribuenti, in particolare la stipulazione di un contratto di **mutuo ipotecario** per l'importo di tre milioni di euro, omettendo di valutare l'**incidenza** dei correlati **oneri finanziari** sull'**utile di impresa**.

Detto in altri termini, secondo quanto evidenziato nella pronuncia in rassegna, la CTR avrebbe dovuto **prendere in considerazione** il sostenimento degli **oneri finanziari** correlati al contratto di **mutuo ipotecario** stipulato dalla società, poiché tale elemento, potendo avere una **incidenza** più o meno significativa sull'**utile di impresa**, rappresenta una valida **prova contraria** alla **presunzione** dell'esistenza di maggiori redditi fondata sulla **antieconomicità** della gestione di impresa.

Sulla scorta di ciò, pertanto, la Suprema Corte ha **cassato** la sentenza impugnata **con rinvio** alla CTR della Puglia, affinché esamini nuovamente la fattispecie, tenendo conto di quanto da essa statuito.

ENOGASTRONOMIA

Agricoltura Climate smart e alimentazione sostenibile

di **Paola Sartori** – Foodwriter e blogger

Agricoltura *climate smart* per avere un'alimentazione sostenibile, riducendo gli impatti negativi del vivere stesso, è un argomento che, sempre più spesso e per fortuna, è nei pensieri e nelle parole di un numero di persone sempre più crescente in Italia e non solo.

Non c'è giorno, ormai, in cui non si legga oppure non si vedano i danni apportati dal cambiamento climatico e quanto questi possano compromettere il nostro futuro e quello dei nostri figli.

Per questo è urgente fare delle **scelte consapevoli** nella nostra vita.

Agricoltura "*climate smart*", che significa **agricoltura virtuosa e intelligente**, può essere una soluzione a molti problemi.

L'agricoltura è sicuramente uno di quei settori in cui l'allerta è maggiore perché quantità e qualità delle produzioni e il reddito per chi ci lavora possono essere messi a rischio da situazioni meteorologiche imprevedibili.

Il **problema del cambiamento climatico** deve essere affrontato con un'accezione ampia visto che include la sostenibilità della vita e la resilienza dell'uomo e della natura.

La parola sostenibilità è ancora troppo spesso usata più come "marchio" ed espressione di intenti che non di effettiva azione.

Il **concetto di sostenibilità** si dovrebbe tradurre in nuovi modelli economici, nuovi lavori e nuove fonti di reddito, realizzarsi in sostenibilità sociale, per ottenere maggiore equità di genere e non solo, in più sicurezza, salute, istruzione e in sostenibilità ambientale.

Dobbiamo diventare capaci di utilizzare, in modo misurato, le risorse necessarie a produrre, ottimizzando o riducendo l'uso.

Il **passaggio verso stili di vita intelligenti**, per attuare il *climate smart*, è necessario visto che il contesto in cui viviamo è di grande cambiamento, di un numero sempre crescente di popolazione al mondo e della conseguente necessità di dare a tutti cibo sufficiente, sano e di buona qualità.

La necessità oggi è quella di **produrre più cibo** ma lo dobbiamo **fare meglio e con meno risorse**,

aiutando a limitare il cambiamento climatico.

Lavorando i campi e allevando animali, si liberano nell'atmosfera anidride carbonica e altri gas serra.

Più le coltivazioni sono intense, maggiori sono le emissioni che non vengono compensate dall'azione di assorbimento della CO₂ da parte delle piante.

Per non parlare degli allevamenti degli animali, i cui rilasci di gas serra ad alto potere riscaldante sono spesso usati per sollecitare cambiamenti drastici nelle nostre diete alimentari.

Al di là di ciò che può essere considerato estremistico, limitare gli impatti delle diverse attività produttrici di cibo è urgente e necessario non solo per ridurre il peso dell'agricoltura sull'effetto serra ma anche per modernizzare l'attività agricola.

Bisogna quindi innovare adottando però pratiche di coltivazione e di allevamento che riducono le emissioni e che favoriscano gli assorbimenti.

Occorre pianificare un'agricoltura di precisione che restringe l'utilizzo di fertilizzanti e propone dei trattamenti contro i patogeni, sconfiggendo in modo mirato e che possono essere individuati in remoto da sensori installati su droni o aerei o anche soltanto su semplici biciclette oppure elaborando in maniera semplice i segnali inviati dai satelliti, messi in orbita anche con queste finalità. Anche le indicazioni meteorologiche locali, che supportano le decisioni degli agricoltori, inviando avvisi sui loro cellulari e che li aiutano a valutare quale sia il giusto momento della semina, della raccolta, dei trattamenti oppure di tutte le scelte di gestione in generale, possono essere alcune delle molteplici soluzioni proposte dalla scienza, tecnologia e tradizione.

Non dobbiamo pensare infine che l'intelligenza climatica e l'alimentazione sostenibile possano essere raggiunte solo con metodi futuristici e molto costosi.

Il recupero delle tecniche tradizionali anche conservative, che con il tempo si sono abbandonate, come mantenere la biodiversità, la vocazionalità dei territori e il sapere chi coltiva la terra, sono tutti aspetti della stessa medaglia che porta alla sostenibilità alimentare, mantenendo coltura e cultura, preservando reddito e benessere sociale per gli attori locali, ma garantendo allo stesso tempo agli italiani e a chi ama il Made in Italy cibo sano e di alta qualità.

